

**TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER I SETTORI TURISMO/RICETTIVO/TERMALE: CODICE TRIBUTO**

A favore dei dipendenti del comparto del turismo, **ivi inclusi gli stabilimenti termali**, e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l'art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 213/2023 <sup>[\*]</sup> prevede un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro: **(i)** notturno; **(ii)** straordinario effettuato nei giorni festivi (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 12 del 2024).

**La misura è riferita esclusivamente alle prestazioni rese dall'1 gennaio al 30 giugno 2024 e si applica agli occupati del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000.**

**Il sostituto d'imposta** riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore - che attesta per iscritto l'importo del reddito dipendente conseguito nel 2023 (comma 23) - e quindi **compensa (con l'erario) il corrispondente credito** maturato per effetto dell'erogazione (comma 24).

**Per effettuare la compensazione mediante modello F24**, da presentare solo tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, **dovrà essere utilizzato il codice tributo "1702"**, denominato *"Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213"* ([risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 20/5/2024 n. 26/E](#)).

---

<sup>[\*]</sup> **Art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 213/2023**

21. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000.